

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Rag. Stefano Seppi
Dr. Andrea Tinti

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Iwan Gasser

numero:	72i
del:	2016-10-05
autore:	Dott. Andrea Tinti Dott. Stefan Sandrini

Circolare

A tutti gli autotrasportatori con veicoli con massa pari o superiore a 7,5 tonnellate

Credito di imposta per accise sul gasolio da trazione - 3° trimestre 2016

Come già comunicato¹, per certi tipi di trasporto spetta una credito di imposta per accise sul gasolio da trazione².

1.1 Credito di imposta

Il credito di imposta è calcolato per 1.000,00 Litri di gasolio da trazione consumato:

Trimestre	Euro per 1.000 litri	Periodo	Norma
1° trimestre 2016	214,18609	01.01.2016 - 31.03.2016	Nota n° 37533 del 22.03.2016 Agenzia Dogane
2° trimestre 2016	214,18609	01.04.2016 – 30.06.2016	Nota n° 73354 del 22.06.2016 Agenzia Dogane
3° trimestre 2016	214,18609	01.07.2016 – 30.09.2016	Nota n° 106437 del 23.09.2016 Agenzia Dogane

2 Beneficiari

Possono beneficiare del credito di imposta:

1. gli esercenti l'attività di autotrasporto merci³ con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5t:
 1. autotrasportatori **conto terzi**: condizione essenziale per il riconoscimento del credito d'imposta è l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori conto terzi;
 2. autotrasportatori **conto proprio**: condizione essenziale per il riconoscimento del credito d'imposta è il possesso della licenza di autotrasportatore. Possono beneficiare del credito d'imposta anche particolari mezzi di trasporto, quali camion frigoriferi, autocarri con betoniera e simili, qualora si sia in possesso della licenza di trasporto in conto proprio.⁴
2. gli enti pubblici e le imprese private esercenti l'attività di trasporto pubblico di vicinato e di linea;
3. gli enti pubblici e le imprese private esercenti l'attività di trasporto pubblico con mezzo

1 Vedasi anche la nostra ultima Circolare n. 59 del 06.07.2016 al riguardo.

2 "Caro petrolio"

3 Art. 1 c. 2 DPR 277 del 09.06.2000

4 Comunicazione n. 45963 del 20.04.2012 lett. D) dell'Agenzia delle Dogane

a fune.

3 Veicoli agevolati

Dal **01.01.2016**⁵ il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione in oggetto è riconosciuto per il gasolio consumato dai veicoli di categoria almeno **EURO 3**⁶. Ciò dovrà essere oggetto di autocertificazione. Per i veicoli di categorie **Euro 2 o inferiori** il credito di imposta non spetta più.

Considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire da “Euro 1”, sono classificabili come appartenenti a quelle “Euro 0 o inferiore” i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa dell’Unione Europea.

Il credito di imposta spetta solo se il richiedente ha la disponibilità del veicolo sulla base delle seguenti figure negoziali⁷ da stipulare in forma scritta:

Titoli di disponibilità	in conto proprio	per conto terzi
proprietà	si	si
locazione con facoltà di compera	si	si
leasing	si	si
acquisto con patto riservato dominio	si	si
usufrutto	si	si
noleggio senza conducente sino a 6.000 chili	si	si
noleggio senza conducente a partire da 6.000 chili	no	si
comodato sulla base di un contratto scritto registrato	no	si
sublocazione	no	no
subcomodato	no	no

4 Documentazione

L'effettivo consumo del gasolio deve essere documentato dai beneficiari nei seguenti modi⁸:

- le imprese esercenti l'attività di autotrasporto merci devono dimostrare l'acquisto del carburante tramite fattura;
- tutti gli altri beneficiari possono documentare l'acquisto tramite schede carburanti.

Le fatture e i documenti giustificativi della domanda non devono essere trasmessi all'Agenzia delle Dogane in allegato alla domanda stessa, ma possono essere richiesti da quest'ultima in qualsiasi momento in sede di controllo.

5 La domanda

La domanda deve essere presentata presso l'Agenzia delle Dogane entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare⁹.

Il Software per la stesura della domanda può essere scaricato dal sito dell'Agenzia delle Dogane.

⁵ Vedasi nostra circolare n. 1/2016

⁶ Art. 1 comma 645 Legge 208/2015

⁷ Circolare Agenzia delle Dogane 4/D del 23.2.2016, e art. 31 c. 1, lett. a, Legge 298 del 6.6.1974

⁸ Comunicazione n. 36996 del 26.03.13 dell'Agenzia delle Dogane

⁹ Art. 3, comma 1, del DPR 277 del 09.06.2000

ne¹⁰.

La domanda deve essere compilata e trasmessa:

- tramite l'apposita dichiarazione stampata e consegnata insieme ai relativi dati salvati su CDRom, DVD oppure USDB stick al competente Ufficio Doganale
- telematicamente tramite il Servizio Telematico E.D.I.¹¹ all'Agenzia delle Dogane.

Le imprese di trasporto comunitarie (non italiane) dovranno invece inviare la domanda all'Ufficio delle Dogane di Roma 1¹².

A tal proposito è necessario richiedere in precedenza all'Agenzia delle Dogane le credenziali di accesso e la generazione di un ambiente sicuro per eseguire la firma digitale.

Siamo disponibili ad inoltrare la domanda per i nostri clienti. A tal fine è necessario che ci facciate pervenire i documenti del 3° trimestre 2016 al più tardi **entro l'8 ottobre 2016**, in modo da poter predisporre ed inviare la domanda elettronicamente nei termini previsti.

6 Rimborso

La restituzione del credito può avvenire tramite compensazione in F24 ovvero tramite bonifico bancario.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile¹³ ai fini IRPEF/IRES, ma sconta l'IRAP.

6.1 Compensazione in F24

Il credito può essere concesso dagli Uffici finanziari esplicitamente oppure per silenzio-assenso. Se dopo 60 giorni dalla consegna della domanda non si riceve alcuna risposta, la stessa si considera accettata per silenzio-assenso.

Il credito di imposta potrà quindi essere utilizzato in compensazione dallo scadere dei 60 giorni dall'invio della domanda¹⁴ fino al 31.12 dell'anno successivo¹⁵. Se la compensazione non si dovesse effettuare entro questo arco di tempo, deve essere richiesto entro il 30.6 dell'anno successivo il rimborso delle eventuali eccedenze non compensate. Dal 2012 è stato abolito il limite di compensazione massimo di 250.000 Euro per questo credito di imposta.¹⁶

Per la fruizione della compensazione di tale credito con il modello F24, deve essere utilizzato il **codice tributo 6740** con indicazione dell'anno nel quale è stata fatta la compensazione. Il credito di imposta riconosciuto deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

6.2 Accredito sul conto corrente bancario

Se i beneficiari intendono ottenere da parte dell'Agenzia delle Dogane l'accredito del credito d'imposta direttamente sul conto corrente bancario, dovranno obbligatoriamente indicare nella domanda gli estremi del c/c bancario su cui effettuare il bonifico, con rispettivi codici BIC ed IBAN.

6.3 Scadenze

Si elencano qui di seguito le scadenze:

Trimestre	Consegna	Compensazione		Rimborso
		da	a	

10 <https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2016>

11 Comunicazione nr. RU 59316 del 07.05.2010 dell'Agenzia delle Dogane

12 Comunicazione nr. 37909 del 26.03.2012 dell'Agenzia delle Dogane

13 Art. 2 del D.P.r. 277/2000

14 Art. 4, comma 2, del DPR 277/2000

15 Art. 4, comma 3, del DPR 277/2000

16 Art. 61, comma 2, del DL 1/2012

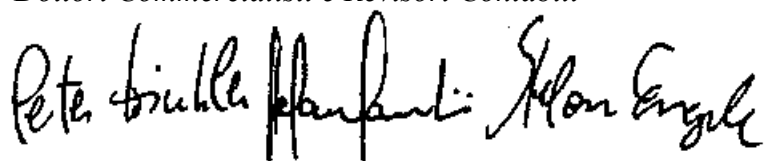
Gennaio, Febbraio, Marzo 2016	30.04.2016	29.06.2016	31.12.2017	30.06.2018
Aprile, Maggio, Giugno 2016	01.08.2016	30.09.2016	31.12.2017	30.06.2018
Luglio, Agosto, Settembre 2016	31.10.2016	30.12.2016	31.12.2017 ¹⁷	30.06.2018
Ottobre, Novembre, Dicembre 2016	31.01.2017	01.04.2017	31.12.2018	30.06.2019

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

- 1) Delega per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione
- 2) Distinta da completare per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione

¹⁷ Si veda anche la nota dell'Agenzia Dogane n° 106437/RU del 23.09.2016, punto VI), pagina 7

Compilare formulario, stampare su stampante PDF ed inoltrare a WINKLER & SANDRINI

Denominazione luogo e indirizzo:	
Persona di riferimento. telefono e E-Mail:	

Winkler & Sandrini
Fax: 0471 062829
e-mail: info@winkler-sandrini.it

Oggetto: **Credito di imposta per accise sul gasolio da trazione - 3° trimestre 2016**

con la presente conferiamo incarico al vostro Studio di compilare la domanda per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione e di trasmetterla elettronicamente all'Agenzia delle Dogane.

Documenti necessari sono:

- Copia di tutte le fatture per gasolio da trazione
- Allegata distinta per la richiesta del credito di imposta per accise sul gasolio da trazione completata, con indicazione della targa del camion, dei dati delle fatture, dell'importo delle fatture, dei chilometri percorsi e dei litri di gasolio consumati

	li	
----------------------	----	----------------------

Nome/Firma

Elenco

Credito di imposta per accise sul gasolio da autotrazione

Periodo

dal

al

Targa autoveicolo:

Tipo possesso (indicare se in proprietà, leasing, locazione, o cosa altro)

Fornitore gasolio (Emittente fattura)	Numero fattura	Data fattura	Importo fattura	litri consumati

Numero fatture

Km percorsi

Totale litri consumati